

ALLEGATO "B"

REP. N. 67823

RACC. N. 32279

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la fondazione denominata

“FONDAZIONE CASA SANT'ANGELA E.T.S.”.

Articolo 2 - FINALITÀ

La fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale e vuole esprimere con spirito cristiano un "segno" di attenzione alla componente emarginata, disadattata e debole della società.

Desidera porsi come "strumento operativo" della realtà ecclesiale locale e vicentina per la gestione di opere-servizi assistenziali e promozionali della persona e di percorsi formativi.

Tali opere-servizi sono gestiti come "segno", come presenza significativa, che intende educare e mettere in atto risposte atte a promuovere la persona, sprone e lievito per l'intera comunità.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale così come previste dall'art. 5 d.lgs. 117/2017 alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzano:

- nella gestione di strutture per l'affido familiare;
- nella prevenzione del disagio socio-relazionale;
- in interventi nel settore educativo;
- nell'informazione e sensibilizzazione dei genitori;
- nelle attività di formazione nell'ambito psico-pedagogico, aperte a tutta la cittadinanza;
- nei progetti ed attività ludico-ricreative e sportive.

La fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

La fondazione ha sede nel Comune di Arzignano (VI).

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o dal legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La fondazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione del valore di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), formato dai versamenti effettuati in sede di istituzione;
- dai beni di titolarità della fondazione;
- dai contributi e da ogni liberalità o elargizione effettuata da soggetti pubblici o privati, espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

L'organo amministrativo provvede all'investimento di quanto perviene alla fondazione

nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.

Articolo 8 - RACCOLTA FONDI

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 9 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del

suddetto parere sono nulli.

Articolo 11 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque Consiglieri, all'interno del quale il Consiglio stesso nomina:

- un Presidente;

- un Vicepresidente;

- un Segretario;

- un Tesoriere.

Le suddette cariche sono cumulabili.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- esegue le deliberazioni del Consiglio;

- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;

- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;

- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;

- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;

- cura la tenuta della contabilità dell'ente;

- effettua verifiche e controlli contabili;

- coadiuva il Presidente o il Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Gli amministratori sono nominati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Ognissanti di Arzignano, su designazione del Parroco Pro-Tempore.

Le cariche assunte nel Consiglio di Amministrazione hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Parroco Pro-Tempore della Parrocchia di Ognissanti di Arzignano è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 13 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e lo presiede, e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- la modifica del presente statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri in carica;

- lo scioglimento dell'ente per le quali è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei membri in carica, come meglio oltre precisato.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 14 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente; in particolare:

- redige ed approva i programmi della Fondazione;

- pianifica le attività della Fondazione e le linee strategiche di programma deliberando altresì l'erogazione dei fondi;

- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo;

- nomina il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere;

- delibera l'adozione di regolamenti interni e procedurali, e loro eventuali modifiche;

- delibera in merito all'accettazione delle donazioni, ai lasciti testamentari, ai contributi e alle elargizioni, nonché in merito agli acquisti a qualsiasi titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica;

- nomina l'Organo di Controllo;

- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede a dare incarichi di consulenza a professionisti o società, definendone i contratti;

- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

- approva le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti o con la diversa maggioranza prevista da specifiche norme di legge.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 - ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può essere nominato dai fondatori all'atto istitutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'istituzione.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo È costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per

ragioni del loro ufficio.

Gli amministratori possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 17 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero centesimi);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero centesimi);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

ARTICOLO 18 - VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, se nominato, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi libri delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'organo cui si riferiscono.

SEZIONE IV - IL RENDICONTO FINANZIARIO

Articolo 19 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 20 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio di Amministrazione ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della fondazione ai sensi dell'art. 27 codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dal Consiglio di Amministrazione nella decisione di scioglimento.

Articolo 22 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 23 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

F.to: SUSANNA MAGNABOSCO

F.to: dottor GIOVANNI MURARO NOTAIO (L.S.)